

Registro dei Titolari Effettivi: istruzioni per l'uso

di **Luigi Belluzzo** – Founding Partner – Belluzzo International Partners

Paola Bergamin – Partner – Belluzzo International Partners

<https://belluzzo.net>

Redatto in data 13 Dicembre 2022

È ormai prossimo alla piena operatività il Registro dei Titolari Effettivi presso le Camere di commercio che renderà obbligatoria la comunicazione dei cd. “Titolari effettivi” di persone giuridiche e trust. In attesa dell’ormai imminente emanazione dei provvedimenti attuativi che renderà effettivi i connessi obblighi comunicativi, le Camere di commercio stanno già provvedendo a fornire ai soggetti interessati alcune indicazioni preliminari sulle modalità di comunicazione.

Il Registro dei Titolari Effettivi consiste in un’apposita sezione del Registro delle Imprese nella quale devono essere indicate le informazioni relative alla titolarità effettiva di persone giuridiche e trust, come definiti dalla normativa antiriciclaggio. I Titolari effettivi in estrema sintesi sono le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano l’entità giuridica nonché i relativi beneficiari (ad esempio, nel caso di Trust).

Nonostante con il D.M. n. 55/2022 sia stato adottato, il regolamento che disciplina le modalità di comunicazione, accesso e consultazione dei dati relativi alla titolarità effettiva, l’effettiva operatività di tale registro resta subordinata alla pubblicazione di ulteriori provvedimenti attuativi, a decorrere dai quali i soggetti obbligati avranno 60 giorni di tempo per provvedere alla comunicazione dei dati relativi al titolare effettivo.

Quali sono, però, i soggetti obbligati e gli specifici obblighi comunicativi per gli stessi? E quali le cautele in favore di quei soggetti che intendano contemperare la *compliance* antiriciclaggio alle esigenze, pure meritevoli di tutela, della *privacy* dei titolari effettivi?

I soggetti che dovranno comunicare il Titolare Effettivo al Registro Imprese sono:

1. **le imprese dotate di personalità giuridica;**
2. **le persone giuridiche private,** come le fondazioni e le associazioni riconosciute;
3. **i trust** e gli istituti giuridici affini ai trust.



Per quanto riguarda gli specifici obblighi, si deve considerare, in primo luogo, che nel registro si distinguono due diverse sezioni: una “**autonoma**”, contenente i dati e le informazioni sulla titolarità effettiva di imprese dotate di personalità giuridica e di persone giuridiche private ed una “**speciale**” recante le informazioni sulla titolarità effettiva dei *trust*.

Il decreto prevede, inoltre, con riguardo alle **imprese dotate di personalità giuridica**, che gli amministratori e il fondatore, ove in vita, oppure i soggetti cui è attribuita la rappresentanza e l'amministrazione, comunichino all'ufficio del registro delle imprese della Camera di commercio territorialmente competente i dati e le informazioni sui titolari effettivi.

Con riguardo, invece, a *trust et similia*, la suddetta comunicazione deve essere effettuata dal “fiduciario” (nel caso del *trust*, quindi, il *trustee*).

Oltre ai dati anagrafici del titolare effettivo, dovranno essere comunicate:

- **per le imprese dotate di personalità giuridica**, l'entità della partecipazione al capitale del titolare effettivo ovvero le modalità di esercizio del controllo o i poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione dell'ente;
- **per le persone giuridiche private**, il codice fiscale, la denominazione dell'ente, la sede legale e amministrativa, l'indirizzo PEC;
- **per i *trust* e istituti affini**, la denominazione, data, luogo ed estremi dell'atto costitutivo.

L'accesso a tali informazioni è consentito, oltre che alle **Autorità competenti**, anche ai **soggetti obbligati all'adeguata verifica della clientela**, previa richiesta di accreditamento presentata dal soggetto obbligato alla Camera di commercio territorialmente competente, nonché al **pubblico**, con modalità diversamente modulate a seconda che si tratti di informazioni e dati presenti nella sezione “autonoma” o in quella “speciale”.

Infatti, mentre nel primo caso, le informazioni sulla titolarità effettiva sono accessibili a richiesta e senza limitazioni, nel secondo caso, le stesse sono rese disponibili soltanto alle persone fisiche o giuridiche legittimate all'accesso sulla base della normativa antiriciclaggio che ne facciano richiesta motivata attestando la sussistenza degli specifici requisiti previsti.

Appare evidente che **l'apposita sezione speciale costituita per i *trust* appare certamente più tutelante per la *privacy* dei relativi titolari effettivi**: l'accesso alle informazioni ivi contenute, a differenza di quelle nella sezione “autonoma”, è ammessa soltanto al ricorrere di specifiche condizioni.

Si deve tenere conto che, in ogni caso, un ulteriore presidio di tutela per la *privacy* dei titolari effettivi si registra, inoltre, già nella fase di comunicazione delle informazioni. È possibile, infatti, per i soggetti “**controinteressati**” all'accesso, fornire indicazione della **sussistenza di circostanze eccezionali sulla base delle quali l'accesso dovrebbe poter essere escluso**. In tali casi, infatti, la Camera di commercio, valutate le circostanze eccezionali rappresentate dal “controinteressato” potrà respingere la richiesta di accesso entro venti giorni dalla relativa richiesta.

Anche se l'effettiva operatività di tale registro resta subordinata alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale di un apposito provvedimento del Ministero dello sviluppo economico (a decorrere dalla quale i soggetti obbligati avranno 60 giorni di tempo per provvedere alla comunicazione dei dati), le Camere di commercio stanno già provvedendo a contattare i soggetti interessati fornendo alcune prima indicazioni operative sulle modalità di comunicazione (<https://titolareeffettivo.registroimprese.it/home>).

Gli step da seguire per la comunicazione, secondo quanto indicato dalle Camere di commercio, saranno i seguenti:

1. **accedere a DIRE**, lo strumento del Registro Imprese per compilare e inviare online Depositi e Istanze al Registro Imprese, oppure utilizzare un'altra soluzione di mercato;
2. **selezionare la pratica del Titolare Effettivo**;
3. **indicare l'impresa o l'istituto oggetto della comunicazione e dichiarare i dati del suo Titolare Effettivo**;
4. **firmare digitalmente**.

In conclusione, sono da accogliere con favore le finalità meritorie degli obblighi ai fini antiriciclaggio che conseguiranno alla piena operatività del Registro. Gli stessi, tuttavia, devono trovare necessario contemperamento con le esigenze di tutela della *privacy* dei Titolari Effettivi. Ciò a maggior ragione per quei soggetti (fragili, disabili, minori) in relazione ai quali la divulgazione dei dati potrebbe determinare una seria esposizione a rischi esterni.

A tal riguardo, appare utile ricordare che nella recentissima sentenza (cause riunite C-37/20 e C-601/20) della Corte di Giustizia UE dello scorso 22 novembre è stato precisato che la direttiva antiriciclaggio 2018/843/UE, è invalida nella parte in cui prevede che gli Stati membri debbano provvedere affinché le informazioni sulla titolarità effettiva delle società e delle altre entità giuridiche costituite nel loro territorio siano accessibili in ogni caso al pubblico. Come visto, infatti, una simile previsione si rinviene anche nel contesto normativo italico con riguardo all'accesso al pubblico, sostanzialmente illimitato almeno per quanto riguarda i dati sulla titolarità effettiva di imprese e persone giuridiche private.

Per la Corte di Giustizia l'accesso senza limiti del pubblico ai tali informazioni configurerebbe, infatti, una grave ingerenza nei diritti fondamentali al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati personali, che non appare proporzionata agli scopi perseguiti.

Saranno, dunque da valutare con attenzione gli effetti di tale pronuncia nel percorso attuativo, ormai prossimo alla sua conclusione, del registro dei titolari effettivi in Italia. Non si possono, infatti, escludere interventi legislativi "correttivi" e ulteriori ritardi nell'implementazione.